



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INNOVAZIONE E DIRITTO

Il processo evolutivo che dai distretti produttivi approda alle reti d'impresa: le innovative strategie economico-legislative finalizzate a consolidare la competitività ambientale delle PMI.

Di Daniela Siconolfi

SOMMARIO:1. Introduzione – 2. L'evoluzione legislativa dei distretti industriali quale presupposto per la puntuale individuazione del fenomeno – 3. Profili evolutivi del contratto di rete e delle reti d'impresa ed aspetti fiscali del fenomeno– 4. L'incremento della competitività ambientale delle PMI attraverso gli strumenti di aggregazione analizzati e la corretta gestione delle problematiche ambientali – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

L'unificazione dei mercati a livello mondiale e le nuove sfide correlate al fenomeno della globalizzazione, favorita dallo sviluppo e dalla diffusione delle nuove tecnologie specie nel campo delle tlc, ha determinato una tendenziale uniformità dei modelli di produzione e di consumo. Una condizione che in una con le problematiche evidenziate dall'attuale crisi economica sta determinando le basi per un rapido superamento dell'economia dei distretti industriali. Uno stabile rilancio del sistema produttivo pone la necessità di superare i tradizionali e limitati ambiti territoriali e settoriali che caratterizzano i distretti produttivi. Pertanto il nuovo impegno delle istituzioni è proiettato verso lo sviluppo di nuove reti di impresa, basate su una convergente strategia di sviluppo tecnologico e di innovazione, correlate alla globalizzazione¹, quale fenomeno di unificazione dei mercati a livello mondiale,

¹Da un lato, si assiste, infatti, a una progressiva e irreversibile omogeneità nei bisogni e a una conseguente scomparsa delle tradizionali differenze tra i gusti dei consumatori a livello nazionale o regionale; dall'altro, le imprese sono maggiormente in grado di sfruttare rilevanti economie di scala nella produzione, distribuzione e marketing dei prodotti, specie dei beni di consumo standardizzati, e di praticare politiche di bassi prezzi per penetrare in tutti i mercati. L'impresa che opera in un mercato globale, pertanto, vende lo stesso bene in tutto il mondo e adotta strategie uniformi, a differenza dell'impresa multinazionale, il cui obiettivo è invece quello di assecondare la varietà delle condizioni presenti nei paesi in cui opera. Il termine *g.* è spesso usato, come sinonimo di *liberalizzazione*, per indicare la progressiva riduzione, da parte di molti paesi, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei capitali. Questo, tuttavia, è solo un aspetto dei fenomeni di *g.*, che comprendono, in particolare, una tendenza al predominio sull'economia mondiale da parte di grandi imprese multinazionali, operanti secondo prospettive sempre più autonome dai singoli Stati, e una crescente influenza di tali imprese, oltre che delle istituzioni finanziarie internazionali, sulle scelte di politica economica dei governi, in un quadro caratterizzato dall'aumento progressivo dell'integrazione economica tra i diversi paesi, ma anche dalla persistenza (o addirittura dall'aggravamento) degli squilibri fra questi. Tali fenomeni scaturiscono dai processi

consentito dalla diffusione delle innovazioni tecnologiche, specie nel campo della telematica, che hanno spinto verso modelli di consumo e di produzione più uniformi e convergenti, e le problematiche dell'attuale crisi economica hanno costituito il fondamento sostanziale per il superamento dell'economia dei distretti industriali². La crisi ha tracciato un nuovo sistema produttivo che, per rilanciarsi, necessita di superare i limitati ambiti territoriali e settoriali. La sfida delle istituzioni si è proiettata verso la creazione di nuove reti d'impresa, fondate su una convergenza di strategie di sviluppo tecnologico e di innovazione³.

E' dunque opportuno, in primo luogo, enucleare le caratteristiche dei due sistemi organizzativi evidenziati allo scopo di estrapolare da tale analisi gli aspetti di maggiore criticità e valutare conseguentemente le opportunità di crescita che tali aggregazioni possono generare rispetto al fenomeno delle piccole e medie imprese nazionali⁴, per poi passare all'analisi degli strumenti presenti nel contesto delle politiche ambientali rivolti ad incrementare la competitività delle stesse.

2.L'evoluzione legislativa dei distretti industriali quale presupposto per la puntuale individuazione del fenomeno.

di integrazione internazionale sviluppatasi nel 19° sec., interrotti nella prima metà del Novecento dalle guerre mondiali e dalla Grande depressione, e ripresi nella seconda metà (soprattutto dopo il 1960) con rinnovato vigore. Tra gli ultimi decenni del 20° e gli inizi del 21° sec. il progresso tecnologico, divenuto sempre più veloce, ha ridimensionato le barriere naturali agli scambi e alle comunicazioni, contribuendo alla forte crescita registrata dal commercio internazionale e dagli investimenti diretti all'estero. In particolare, la diffusione delle tecnologie informatiche ha favorito i processi di delocalizzazione delle imprese e lo sviluppo di reti di produzione e di scambio sempre meno condizionate dalle distanze geografiche, alimentando la crescita dei gruppi multinazionali e i fenomeni di concentrazione su scala mondiale; ha favorito inoltre un'espansione enorme della finanza internazionale, tanto che il valore delle transazioni giornaliere sui mercati valutari è divenuto ormai superiore allo stock delle riserve valutarie esistenti. Contemporaneamente, la tendenza alla riduzione degli ostacoli, di ordine tariffario, fiscale o normativo, alla libera circolazione delle merci e dei capitali si è approfondita ed estesa, coinvolgendo anche molti paesi, ex socialisti o in via di sviluppo, che in passato avevano adottato politiche assai più restrittive. Da Enciclopedia Treccani on -line.

²Dai distretti alle reti d'impresa per rilanciare l'economia, a cura di C.Tucci, www.ilsole24ore.com.

³Rapporto *L'impresa che cambia*, a cura di A.Marzano, G.Fini, www.cnel.it

⁴E' opportuno rilevare che nella prassi trovano applicazione tre criteri per distinguere la piccola e media impresa: personale impiegato, fatturato annuale e totale di bilancio. La categoria delle piccole e medie imprese è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone, hanno un fatturato annuale che non supera i 50 milioni di Euro e/o un totale di bilancio che non eccede i 43 milioni di Euro. All'interno della categoria delle PMI, la piccola impresa è definita come tale quando occupa meno di 50 dipendenti e il suo fatturato annuale e/o totale di bilancio non supera i 10 milioni di Euro. La micro impresa invece è quella che impiega meno di 10 persone e il suo fatturato annuale e/o totale di bilancio non eccede i 2 milioni di Euro. In ogni caso, l'azienda deve presentare carattere di indipendenza, ossia non può essere posseduto da parte di un soggetto terzo più del 25% del capitale o dei diritti di voto, né l'impresa stessa può possedere più del 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. Tale è la definizione stabilita dall'Unione Europea nella raccomandazione della Commissione europea n. 1442 del 06 maggio 2003, integrata nel nostro ordinamento giuridico con decreto legge del 18 gennaio 2005.

I distretti produttivi possono essere identificati come sostanziali elementi di sostegno del sistema produttivo italiano e sono modellati come sistemi produttivi locali omogenei, contraddistinti da un'elevata concentrazione di imprese industriali, in prevalenza di piccole e medie dimensioni e dalla consistente specializzazione produttiva e che occupano la maggior parte della comunità locale⁵.

Per una attenta disamina di tali fenomeni è opportuno ricondurre l'analisi ad un momento storico, che può essere ricompreso tra il secondo dopoguerra e gli anni '70, dunque prima dello sviluppo del mercato europeo e della concretizzazione del fenomeno della globalizzazione. In tale fase le imprese ed i mercati erano contraddistinti da dimensioni locali in cui si ampliava il novero delle prime piccole e medie imprese, specialmente manifatturiere, e sovente strettamente legate al territorio in cui erano localizzate a causa della presenza in esso di materie prime⁶.

È questo il quadro di riferimento di una comunità che tende a sviluppare intraprendenza, senza imprenditoriale spirito emulativo, capacità di mettersi in proprio creando nuove imprese riconducibili a quelle di cui hanno avuto esperienza diretta per avervi lavorato o comunque che rappresentino un punto di riferimento produttivo del territorio in cui vivono⁷.

L'incidenza di un tale fenomeno è dovuto alla presenza in esso di particolari peculiarità quali l'altissima circolazione di conoscenze in quanto il *know-how* è fortemente radicato nel territorio, condiviso da tutta la comunità e circola tra le imprese; l'altissima concorrenza, con correlato incremento dell'efficienza; le ridotte dimensioni dell'azienda, caratterizzate pertanto da flessibilità e dinamicità; la facoltà per le imprese di cooperare all'occorrenza, anche conservando i tratti distintivi dell'autonomia.

Un altro aspetto importante e peculiare dei distretti industriali è la combinazione tra competizione e collaborazione tra imprese. All'interno del distretto la competizione tra le imprese è assai forte⁸ e seleziona le aziende migliori e più efficienti. Ma, nello stesso tempo, le imprese dei distretti industriali spesso concorrono congiuntamente alla realizzazione di progetti comuni anche allo scopo di promuovere all'estero i prodotti del distretto.

Tuttavia questa realtà, che ha funzionato in modo straordinario in un sistema economico contenuto entro i confini regionali o nazionali, è stata sottoposta a grave pressione con l'apertura dei mercati oltre i confini indicati, in particolare con la c.d. globalizzazione⁹.

⁵I temi dell'attività parlamentare nella *xvi* legislatura, Imprese e servizi n.1/20, marzo 2013, p. 6, in www.camera.it.

⁶Distretti e reti d'impresa, www.eurosportelloveneto.it, p. 4.

⁷Ibidem

⁸Fortis, *I distretti produttivi e la loro rilevanza nell'economia italiana: alcuni profili di analisi*, in Fortis-Quadrio Curzio (2006), p. 120.

⁹Distretti e reti d'impresa, www.eurosportelloveneto.it, p. 4-5.

Non si deve perdere di vista l'importanza del ruolo svolto dai distretti industriali quale elemento qualificante del sistema produttivo italiano. Al riguardo suscitano particolare interesse alcuni dati pubblicati dalla Banca d'Italia del rapporto (2012) sulle economie regionali. I "Nel 2001 l'Istat ha individuato 156 Sistemi locali del lavoro (SLI), su un totale di 686, i cui caratteri strutturali (per intensità di specializzazione manifatturiera e prevalenza di piccole e medie imprese) sono compatibili con la definizione di "distretto industriale". Nel 2007 tali territori concentravano il 22,5 per cento della popolazione, il 39,0 per cento degli occupati manifatturieri e il 37,2 delle esportazioni (tav. 3.1). La rilevanza dei distretti è maggiore nel Centro Nord (dove essi rappresentano il 43 per cento dell'occupazione manifatturiera totale dell'area) rispetto al Mezzogiorno (dove la stessa quota scende al 10 per cento). All'interno di ciascuna area sussistono significative differenze: al Nord il fenomeno distrettuale è più intenso in Lombardia e Veneto (dove oltre la metà degli addetti e delle esportazioni sono concentrate nei distretti); al Centro il fenomeno caratterizza soprattutto la Toscana e le Marche (con oltre il 70 per cento dell'export e quasi l'80 degli occupati); nel Mezzogiorno il fenomeno è presente in misura apprezzabile solo in Abruzzo e Puglia. Nel Nord prevalgono i distretti dell'industria meccanica, nel Centro e nel Sud quelli del sistema della moda (tessile, abbigliamento, cuoio e calzature).

È quasi superfluo aggiungere che sia la dimensione media d'impresa sia la propensione all'export, sono a parità di settore più elevate al Nord rispetto alla media italiana e soprattutto a Mezzogiorno. Tra gli autori che si sono occupati delle cause del ritardo nello sviluppo del sistema industriale italiano è interessante leggere questo passo di Miceli.

La dimensione media delle imprese e la propensione all'export sono in genere più elevate al Nord, anche a parità di settore¹⁰. Le caratteristiche del fenomeno dei distretti appena evidenziate sono sicuramente dissonanti rispetto alle prerogative in termini di competitività che concorrono alla definizione dei modelli delle grandi multinazionali.

Taluni autori si sono occupati di rilevare le criticità poste a fondamento delle cause del ritardo nello sviluppo del sistema industriale italiano. Difatti secondo Micelli¹¹ «Se le piccole e medie imprese italiane sono state competitive nel corso degli ultimi trent'anni è perché hanno potuto fare riferimento a una fitta rete di relazioni a livello territoriale che hanno coinvolto il sistema bancario, le istituzioni formative, le famiglie. La piccola impresa italiana, insomma, non è mai stata competitiva di per sé; ha legato i suoi successi alla capacità di essere parte di un sistema socio-economico più ampio che ha sopperito, in alcuni casi

¹⁰Banca D'Italia. Economie regionali n. 23, Novembre 2011

¹¹S. Micelli, *I nuovi profili delle imprese italiane: pmi e distretti nello sviluppo del sistema industriale*, in *L'Italia che compete*, a cura di Federico Butera e Giorgio De Michelis, Milano 2011, pp. 71-71

in modo molto efficace, a quell'intelligenza terziaria e manageriale che altrove è stata garantita da dimensioni aziendali di una certa consistenza».

La concorrenza interna tra le PMI del distretto ha costituito una naturale ed efficace spinta all'efficienza produttiva, perché si trattava di una concorrenza paritaria data dalle medesime dimensioni delle imprese, dall'assoggettamento ai medesimi vincoli normativi, dalla omogeneità dei costi per la forza lavoro e per le materie prime¹².

La concorrenza esterna praticata dalle multinazionali straniere presenta minori caratteri di omogeneità rispetto al sistema concorrenziale delle PMI italiane; il diverso quadro dimensionale emerge dalle realtà richiamate in precedenza evidenzia per le multinazionali una ben più ampia possibilità di investimenti in ricerca e sviluppo, incomparabili con le possibilità delle PMI italiane costrette a confrontarsi con normative più stringenti dispendiose di quelle delle multinazionali: si pensi ai riflessi sulla competitività delle normative sull'inquinamento, sulla sicurezza sul lavoro, o quelle previdenziali.

La concorrenza "globale" esterna, come quella scaturente delle multinazionali straniere, non mostra le caratteristiche di omogeneità appena illustrate in quanto tali multinazionali presentano consistenti dimensioni, dunque ampia possibilità di investimento in ricerca e promozione, distanti dalla realtà delle PMI italiane, sono assoggettate a normative meno vincolanti e dispendiose di queste ultime (il riferimento è al peso sui costi di produzione generato da disposizioni normative come quelle sui trattamenti previdenziali, sulla sicurezza sul lavoro o sull'inquinamento, che risultano avere incidenza inconsistente in alcuni Paesi). Le stesse, inoltre, sostengono costi per le materie prime e per la forza lavoro notoriamente ridimensionate rispetto a quelle relative al fenomeno delle PMI. Una concorrenza di questa entità non costituisce di sicuro uno stimolo all'efficienza.

Tuttavia bisogna considerare che i termini della comparazione mutano in radice quando essi fanno riferimento ai rapporti intercorrenti tra l'impresa internazionale ed un distretto.

Il riconoscimento giuridico dei distretti si è avuto per la prima volta con la legge 5 ottobre 1991, n.317. Sino a quel momento i distretti industriali non avevano avuto alcuna effettiva identità istituzionale, ma l'interazione con il governo locale si era basata sulla formazione di consorzi e di associazioni locali di categoria¹³.

L'intervento normativo da ultimo citato ha previsto un sostanziale ruolo delle Regioni tanto nell'individuazione dei distretti, quanto nell'attività di sostegno e finanziamento degli stessi

¹²*Distretti e reti d'impresa*, www.eurosportelloveneto.it, p. 5.

¹³*I temi dell'attività parlamentare nella XVI legislatura*, cit. p.7.

attraverso i Consorzi di Sviluppo Industriale¹⁴. Nel medesimo testo normativo alle Regioni veniva affidato il compito di determinare, previo parere delle unioni regionali delle camere di commercio, i distretti industriali presenti nel proprio territorio in considerazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento stabiliti con decreto ministeriale. Superato tale passaggio le Regioni potevano approvare finanziamenti a loro diretti.

I parametri di analisi si conformavano alla presenza di un cospicuo numero di piccole imprese ed un contenuto pendolarismo dei locali verso la parte esterna dell'area considerata. Tuttavia, l'intervento normativo del 1991 non enucleava in maniera limpida la procedura per la gestione concreta delle risorse finanziarie per i distretti, comportando di conseguenza una carenza di riferimenti puntuali e univoci per il progressivo sviluppo di una *governance* dei distretti medesimi¹⁵. La Deliberazione del CIPE del 21/03/97, può essere considerato l'iniziale documento economico che individua chiaramente i distretti industriali quali promotori per i contratti di Programma. Un successivo importante intervento legislativo orientato al finanziamento dei distretti industriali è quello della legge 266/1997, nota come Legge Bersani, che dispone la concessione di un contributo, che non può superare il 50% della spesa prevista¹⁶, per l'innovazione informatica e delle telecomunicazioni dei distretti. La stessa dispone (art 3), inoltre, la possibilità che le regioni, che si adoperino per intervenire in favore delle piccole imprese, attribuiscono ai consorzi di sviluppo industriale, costituiti senza fini di lucro dalle Regioni stesse, non solo i finanziamenti per i distretti industriali ma anche contributi in conto capitale per le prestazioni di beni e servizi.

Successivamente con la legge 140/1999 vengono individuate le modalità per una più semplice individuazione dei distretti industriali.

A tale proposito è stata in primo luogo definita una innovativa classificazione di area, vale a dire i "Sistemi produttivi locali", caratterizzati da contesti produttivi omogenei, elevata

¹⁴ I Consorzi di Sviluppo Industriale sono soggetti che hanno lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e artigianali nell'ambito del territorio di competenza, nonché di svolgere attività di propulsione per il potenziamento delle attività esistenti e di promozione e programmazione dello sviluppo economico-produttivo. Essi organizzano gli ambiti territoriali locali di rispettiva competenza in funzione dell'attrazione e promozione di imprese industriali, artigianali e commerciali e dei servizi strumentali. I Consorzi sono Enti pubblici economici a struttura associativa cui possono partecipare soggetti pubblici e privati rappresentativi della società civile e sono dotati di piena autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Analizzando le coordinate costituzionali e legislative che costituiscono la griglia di inquadramento dei Consorzi, voglio sottolineare che essi sono qualificati dall'articolo 36 della legge 317/1991 come Enti pubblici economici.

¹⁵ Rapporto di ricerca, *Politiche distrettuali per l'innovazione*, a cura di G. Bossi-G. Scellato, gennaio 2005, p.8.

¹⁶ Tuttavia, ex art 3, n.6 della legge 266/1997 "Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento è elevata al 70 per cento".

concentrazione di imprese non necessariamente industriali e prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e una peculiare organizzazione interna (art. 8, comma 1).

Sono stati, poi, oggetto di definizione i Distretti industriali qualificati come Sistemi produttivi locali caratterizzati da una sostanziale concentrazione di imprese industriali e una notevole specializzazione relativa alla produzione (art. 8, comma 2).

La Legge 140/1999¹⁷, tralasciando i parametri indicati dal Decreto di attuazione della legge 317/1991, D.M 21 Aprile 1993, c.d. decreto “Guarino”, per l’individuazione delle aree di “distretto industriale”, pare abbia evidenziato la maggiore rilevanza delle caratteristiche qualitative, in quanto ha attribuito alle Regioni un più incisivo potere decisionale nella individuazione dei requisiti stessi e nella identificazione dei Sistemi produttivi locali e dei Distretti Industriali.

Altri provvedimenti legislativi adottati per disciplinare ulteriori aspetti connessi alla materia dei distretti industriali sono la Legge 7 agosto 1997, n. 266 *“Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive”* con la quale si è provveduto per la prima volta a finanziare gli interventi nei Distretti industriali, e la delibera CIPE 3 maggio 2001¹⁸ *“Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in Sistemi Locali del Lavoro e per l’individuazione di Distretti economico-produttivi”*.

Successivamente la legge 23 dicembre 2005, n.266, legge finanziaria per il 2006, è intervenuta ancora in materia di distretti produttivi Con essa è stato disposto che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano puntualizzare peculiarità e metodologia di individuazione dei distretti produttivi. In tale contesto questi stessi vengono qualificati come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con le finalità di incremento dello sviluppo delle aree e dei settori di riferimento e cambiamento favorevole dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione.

¹⁷ Successivi interventi normativi hanno arricchito la disciplina della delega alle regioni della gestione della politica industriale nel contesto dei distretti (decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in attuazione della legge 59/1997; decreto-legge n. 79 del 16 marzo 1999).

¹⁸ La delibera CIPE 3 maggio 2001 *“Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in Sistemi Locali del Lavoro e per l’individuazione di Distretti economico-produttivi”* è stata adottata in attuazione della Legge 17 maggio 1999, n. 144 *“Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”* emanata pochi giorni dopo la Legge 140/1999. Tale delibera, contrariamente a quanto previsto dalla Legge 144/1999 ha confermato l’esclusività delle regioni quali soggetti individuatori” dei Distretti industriali e ha specificato che “per Sistemi locali del lavoro si intendono le aree identificate sulla base del pendolarismo per ragioni di lavoro e delimitate secondo la metodologia definita dal volume «Sistemi locali del lavoro 1991» pubblicata dall’Istat nel 1997” e che alla delimitazione dei SLL provvederà ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Nella lettera a) della legge appena menzionata viene indicata la disciplina tributaria. I distretti industriali, qualificati come unità fiscale di riferimento, hanno la possibilità di accedere a due diversi regimi di tassazione aggregata, quella di distretto, o consolidato distrettuale (comma 368, n. 1 e 2), riferibile alle sole imposte sul reddito, e quella concordata, o unitaria (comma 368, numeri da 3 a 15), applicabile tanto alle imposte dirette quanto alle entrate locali.

Il Legislatore con la legge finanziaria 2007, ha introdotto una serie di innovazioni in tema di cofinanziamento statale di progetti regionali relativi a distretti produttivi. In particolare l'articolo 16 bis del decreto-legge numero 112/2008 ha modificato diversi profili relativi alla disciplina dei distretti produttivi, recata dalla legge finanziaria 2006. Attraverso questi interventi correttivi il legislatore ha eliminato le disposizioni riguardanti il consolidamento fiscale e la tassazione unitaria per le imprese appartenenti a un distretto produttivo, e ha rimpiazzato tale disciplina con una serie di semplificazioni in tema di adempimenti IVA a

Un ulteriore intervento in tema di disciplina fiscale dei distretti produttivi è stato introdotto dall'articolo 3 (commi da 1 a 3 e comma 4) del decreto-legge n. 5/2009, modificato in sede di conversione, il quale ha provveduto a reintrodurre la disciplina fiscale prevista dal testo originario della legge finanziaria 2006.

Ai sensi del comma 4-*quinquies* dell'art. 3 del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, alle reti di imprese organizzate in forma di contratto di rete si applica, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la disciplina sui distretti contenuta nell'art. 1, comma 368, lettere b), c), d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".

In quest'ambito assumono notevole interesse le agevolazioni a carattere finanziario regolate nella lettera c) del comma 368 che evidenziano un duplice obiettivo: rendere più facile l'accesso al credito e il reperimento di risorse per le imprese appartenenti ai distretti e contenere il rischio di credito in capo agli istituti di credito che finanziano tali imprese.

Per il raggiungimento del primo scopo sono state previste delle disposizioni volte a semplificare le norme in materia di cartolarizzazione dei crediti¹⁹ concessi dalle banche alle imprese riconducibili al distretto, o aderenti a un contratto di rete, e a identificare le garanzie sostanzialmente favorevoli ai soggetti che cedono i crediti indicati, la cui presenza permette che il ricavato dell'emissione dei titoli possa essere indirizzato al finanziamento del distretto o della rete e delle imprese aderenti. Il Legislatore prevede, poi, che il Ministero dell'economia debba adottare le misure necessarie al fine di garantire il riconoscimento della garanzia

¹⁹ La cartolarizzazione dei crediti è l'operazione che mira allo smobilizzo di attività finanziarie illiquide di cui sia titolare una banca, un ente pubblico o un'impresa (*originator*) attraverso la loro cessione a un soggetto cessionario (*special purpose vehicle*), che provvede, per ripagare l'acquisto, alla cartolarizzazione emettendo titoli obbligazionari da collocare sul mercato dei capitali. Il pagamento dei titoli avviene mediante i flussi di cassa prodotti dai crediti oggetto di cessione.

prestata Confidi alle imprese e favorire la costituzione di agenzie qualificate di valutazione del merito di credito delle imprese appartenenti al distretto (rete) e del distretto (rete) stesso. Spetterà sempre tale Ministero indicare le misure opportune per sostenere la realizzazione di fondi di investimento in capitale di rischio (*private equity*) delle imprese facenti parte al distretto (rete).

L'art. 42 comma 2 della l. n. 122/2010 ha incluso fra i benefici in materia di finanziamento anche la possibilità per le reti di stipulare convenzioni con l'ABI²⁰ nei termini definiti con un decreto del Ministero dell'Economia.

Con una ulteriore repentina inversione di rotta il comma 1 dell'art. 3 del D.L.5/2009 ha apportato modifiche dirette a ricomprendere i tributi locali nel novero dei benefici fiscali per le reti di impresa e per le catene di fornitura. Il secondo comma reintroduce la disciplina tributaria dapprima contenuta nella legge finanziaria 2006 e successivamente sostituita dal D.L. n. 112/2008.

In buona sostanza in virtù del ritorno alla precedente normativa, il distretto può scegliere tra l'applicazione del regime tributario della tassazione di distretto²¹ o quello della tassazione concordata con l'Amministrazione.

Le aziende italiane, spesso piccole e provviste di poco capitale, dimostrano notevole capacità nella produzione, ma non nella ricerca e sviluppo, e si fondano solitamente sul lavoro intenso, sulla flessibilità e sulla creatività; negli ultimi dieci anni sono state travolte da una serie di fattori negativi come l'apertura dei mercati mondiali, con accesso di concorrenti forti sui prodotti a basso contenuto tecnologico e ad alto contenuto di manodopera²².

In questo momento la competizione globale colpisce negativamente i settori a bassa tecnologia ed alta intensità di lavoro, dove prosperano le piccole medie imprese (il 95% delle imprese italiane) dove funzionano bene i distretti industriali (che da soli rappresentano il 40% del PIL e della forza lavoro italiana). Purtroppo invece la crisi mondiale ha intaccato il *business* delle piccole medie imprese italiane.²³

All'interno del quadro delineato in precedenza emerge che ai fini dell'incremento della produttività e della competitività delle piccole e medie imprese, occorre un maggiore

²⁰ Grazie agli accordi stipulati tra Retimpresa e l'ABI l'adesione a un contratto di rete rende possibile il miglioramento del *rating* delle singole imprese fino a due punti, aumentando le garanzie patrimoniali per eventuali investitori e riducendo notevolmente il tasso d'interesse per i fidi bancari.

²¹ Secondo tale sistema "l'idea del legislatore" è "di costruire un modello impositivo che poggi non più su una concezione individualistica della ricchezza, bensì sull'attitudine alla contribuzione (sia sul piano dei tributi erariali, sia sul versante della fiscalità locale) unitariamente espressa da una pluralità di soggetti, riconducibili - per l'appunto - al concetto di «distretto produttivo». Così M. Beghin *Prime considerazioni sul regime di tassazione dei "distretti produttivi"*, in *Corriere Tributario* n.5/2006, p.343.

²² *Reti d'impresa e mercati esteri: speranza per le PMI italiane*, www.piattaformarem.it.

²³ *Ibidem*.

impegno verso la ricerca e l'innovazione di processo e di prodotto nella prospettiva di creare prodotti che le differenzino dai concorrenti.

In tale contesto i distretti industriali permettono una rapida riproduzione ed ampliamento delle competenze ;danno origine ad un mercato del lavoro specializzato e favoriscono lo sviluppo di tecnologie dedicate. Inoltre agevolano lo sviluppo delle imprese complementari essenziali al completamento della filiera produttiva o distributiva.

Tuttavia alcuni degli aspetti di maggiore criticità dei distretti sono determinati dal fatto che essi richiedono molti anni per affermarsi e per attivarsi; necessitano inoltre di una elevata concentrazione territoriale, sono soggetti al ciclo di vita proprio dei prodotti e dei mercati che servono ed invecchiano di conseguenza. Le reti d'impresa invece presentano il vantaggio di aggregare intorno ad un progetto, che può avere ad oggetto la ricerca e lo sviluppo, il miglioramento o l'ampliamento produttivo, lo sviluppo del marchio, l'internazionalizzazione, le sinergie tra imprese concorrenti o complementari distanti dal punto di vista geografico, ma indispensabili l'una all'altra, concretizzando il tutto in tempi concisi e con una contrattualistica efficiente.

4. Profili evolutivi del contratto di rete e delle reti d'impresa ed aspetti fiscali del fenomeno.

Il contratto di rete ²⁴ è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento giuridico ed è disciplinato dall'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies²⁵, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

L'introduzione di un tale istituto ha dato concretezza all'esigenza delle imprese di avere a disposizione forme di aggregazione più flessibili ed innovative rispetto a quelle tradizionali, in grado di aumentarne la capacità competitiva senza indurle però a rinunciare alla propria autonomia²⁶.

Si tratta di un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul

²⁴ Secondo F. Cafaggi, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*. I contratti, ottobre 2009, p. 915 "le reti di imprese costituiscono una risposta all'esigenza di cooperazione in assenza di integrazione proprietaria. Esse rappresentano uno strumento complementare al gruppo, caratterizzato invece da controllo proprietario e da limitata o nulla indipendenza dei soggetti che vi appartengono".

²⁵ Il comma 4-quinquies, in particolare, dispone che alle reti di imprese che nascono dalla conclusione di tale contratto si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 368, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e successive modificazioni (cioè le disposizioni amministrative previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria 2006).

²⁶ *Guida pratica al Contratto di Rete d'Impresa*, da www.assindar.it, p. 4.

mercato. A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e in ambiti predefiniti pertinenti all'esercizio delle proprie attività; ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa²⁷.

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale²⁸ e la nomina di un organo comune deputato a gestire l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Nel momento in cui si procede all'istituzione di un fondo patrimoniale è obbligatorio prevedere la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi, che i contraenti si obbligano a versare. Il programma può prevedere che il conferimento possa essere effettuato anche mediante la costituzione di un patrimonio destinato all'affare ex art. 2447-bis, comma 1, lett. a), c.c..²⁹

Sotto il profilo imprenditoriale il profilo innovativo dei sistemi a rete è rappresentato dal fatto che queste sono finalizzate a realizzare obiettivi strategici comuni di sviluppo e crescita; in questo si distinguono rispetto a forme di collaborazione tra imprese partecipanti finalizzata a condividere essenzialmente i rendimenti³⁰ delle attività svolte in comune.

In tale prospettiva la rete si occuperà di porre in essere una funzione di coordinamento ed interazione tra i partecipanti lasciando che le decisioni strategiche vengano prese da ciascuna

²⁷ Secondo A. Vecchia., 2007. *Comportarsi da grandi senza diventarlo*. L'imprenditore, ottobre 2007, p. 43, "la certezza di un quadro giuridico potrà consentire alla rete di farsi riconoscere come interlocutore anche nei confronti della pubblica amministrazione (ad esempio per partecipare agli appalti), del fisco (con una possibile e condizionata estensione alle reti della fiscalità di gruppo) e del sistema bancario e creditizio (anche con riferimento agli effetti di Basilea 2)".

²⁸ L'art. 45 del D.L. n. 83/2012 ("Decreto Crescita") ha previsto un rafforzamento dell'autonomia patrimoniale, stabilendo in sostanza che il fondo patrimoniale comune costituisce un patrimonio separato rispetto a quello delle singole imprese partecipanti ed una semplificazione burocratica, prevedendo che il contratto di rete può essere redatto anche per atto con firma digitale; l'art. 36 del D.L. n. 179/2012 ("Decreto Crescita bis") ha previsto la soggettività giuridica della rete, cioè la possibilità, per le reti dotate di fondo patrimoniale comune, di acquisire la soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del registro delle imprese e ha meglio definito i poteri di rappresentanza dell'organo comune.

²⁹ "La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali". Questo articolo è stato aggiunto al Codice Civile con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8 ed è entrato in vigore l'1/1/2004)

³⁰ *Guida pratica al Contratto di Rete d'Impresa*, www.assindar.it, p. 6.

impresa autonomamente, ma in funzione del perseguimento dello scopo stabilito nel contratto³¹.

Il decreto legge n. 78 del 2010 ha provveduto ad innovare dal punto di vista disciplinare il contratto di rete prevedendo che, attraverso esso, più imprenditori perseguano lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, in forma individuale o collettiva, ed in relazione al contenuto di un programma comune di rete a cooperare in campi prestabiliti inerenti l'esercizio delle proprie imprese o anche a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o ancora ad esercitare in comune una o più attività riconducibili all'oggetto della propria impresa.

Per quanto attiene all'aspetto giuridico, il contratto di rete è contraddistinto dalla comunione di scopo tra i contraenti³²e, se plurilaterale, trova applicazione, per espresso richiamo operato dal legislatore, la disciplina del contratto plurilaterale con comunione di scopo, correlata al principio generale di conservazione dello stesso in funzione della protezione della sua stabilità.

In tal modo, qualora una delle parti contraenti receda dal contratto questo conserverà comunque validità ed efficacia tra le altre parti.

La presenza necessaria di un scopo comune tra i membri della rete costituisce la peculiarità sostanziale dell'attività. Al riguardo è necessario stabilire un programma comune finalizzato al raggiungimento di pubblici strategici comuni o che consentono la crescita della capacità innovativa e l'aumento della competitività sia alla singola impresa partecipante, sia all'insieme dei partecipanti alla rete.

Il primo degli obiettivi indicati deve essere inteso³³come possibilità che l'impresa possa agevolmente accedere allo sviluppo delle proprie o a nuove opportunità tecnologiche, proprio in virtù dell'appartenenza ad una rete. Lo sviluppo della competitività deve invece

³¹ Ibidem.

³² La disciplina delineata nella l. n. 33/2009 introduce nel nostro ordinamento un nuovo tipo negoziale caratterizzato però da una "tipizzazione anomala" poiché, da un lato, essa non segue alcuna tipizzazione sociale della figura in esame, e, dall'altro, il legislatore si è limitato a definire il contenuto minimo del contratto, senza disciplinarlo in maniera esauriente. Tale tipicità, anche se peculiare, emerge dagli elementi essenziali del contratto, come il programma di rete e i due obiettivi strategici da raggiungere, subordinando il riconoscimento della rete alla circostanza che "la sua manifestazione reale si riveli conforme allo schema normativo". In tal senso Macario M., 2009. *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*. *Obbligazioni e contratti*, p. 953 e in Tripputi E.M., 2011. *Il contratto di rete*. *Le nuove leggi civili commentate*, gennaio 2011, p. 89. Tuttavia a tale tesi si contrappone quella della transipicità del contratto di rete, cioè individuato dalla funzione e non dallo schema, che è sostenuta in Cafaggi F., 2009. *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*. *I contratti*, p. 919; in Camardi C., 2009. *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*. *I contratti*, p. 932; in Gentili A., 2011. *Il contratto di rete dopo la l. n. 122/2010*. *I contratti*, p. 617. O

³³ *Guida pratica al Contratto di Rete d'Impresa*, www.assindar.it, p. 7

essere interpretato³⁴ quale esigenza di incrementare la capacità concorrenziale dei membri della rete o della rete medesima sia sul mercato interno sia nel contesto internazionale.

Il D.L. n. 78/del 2010 ha anche introdotto una agevolazione fiscale per le imprese³⁵ che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, che si perfeziona con la pubblicità tramite l'iscrizione al registro imprese di appartenenza, ai sensi all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del D.L. n. 5 del 2009, subordinandola all'autorizzazione della Commissione europea³⁶.

L'agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta, ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), per quegli utili di esercizio, relativi ai periodi di imposta 2010-2012 e d'importo non superiore ad un milione di euro, che sono destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare³⁷. Gli utili devono essere accantonati ad apposita riserva e finalizzati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente asseverato da parte degli organismi di diritto privato espressione dell'associazionismo imprenditoriale individuati dal decreto ministeriale 25 febbraio 2011³⁸.

³⁴ Ibidem.

³⁵ L'Agenzia delle Entrate ha poi offerto chiarimenti sulle norme in esame con Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 paragrafo 20, con successiva Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, con Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011 e con Risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011.

³⁶ L'autorizzazione è stata concessa dalla Commissione europea con decisione C (2010) 8939 del 26 gennaio 2011, con cui è stato stabilito che la misura economica adottata dal Governo italiano in favore delle reti d'impresa non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

³⁷ Il risparmio di imposta deve essere determinato secondo i criteri previsti dalla Circolare 15/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate, che sono differenziati in base alla tipologia di contribuente. Il paragrafo 6.2 della circolare 15/E/2011 prevede che: "Il risparmio dell'imposta dovuta a titolo di IRPEF o IRES, da indicare nel quadro A, rigo A1, colonna 2, della comunicazione (modello RETT), dovrà essere determinato come segue:

- a) per i soggetti IRES applicando l'aliquota del 27,5% all'importo della variazione in diminuzione dal reddito d'impresa (comunque non superiore ad 1 milione di euro) corrispondente alla quota agevolabile e accantonata nell'apposita riserva;
- b) per gli imprenditori individuali assumendo la differenza tra l'IRPEF relativa soltanto al reddito d'impresa (senza tener conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti) calcolata al lordo della variazione in diminuzione e l'IRPEF corrispondente al reddito d'impresa al netto di detta variazione (comunque non superiore ad 1 milione di euro). Ad esempio, se il reddito d'impresa senza l'accantonamento è pari a euro 1.000 e per effetto di detta variazione in diminuzione si riduce a euro 800, il risparmio d'imposta è dato dalla differenza tra l'IRPEF calcolata su euro 1.000 e l'IRPEF calcolata su euro 800; in caso di perdita il risparmio dell'imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all'importo deducibile dal reddito d'impresa, corrispondente all'importo dell'accantonamento;
- c) per le società di persone (articolo 5 del TUIR) e società di capitali "trasparenti" (articolo 115 e 116 del TUIR), assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in dette società, computate secondo il criterio indicato sub b)".

³⁸ Decreto del Ministero delle finanze in data 25 febbraio 2011, recante *Individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78*, in G.U. 31 marzo 2011, n. 74.

L'art. 42, comma 2-*quater*, dispone che l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei propri poteri di controllo e di accertamento, di cui al Titolo IV del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti". L'art. 6 del decreto ministeriale 25 febbraio 2011 puntualizza gli elementi distintivi dell'ordinaria attività di controllo di competenza dell'Agenzia delle Entrate: "L'Agenzia dell'Entrate può effettuare tra l'altro: a) la verifica formale dell'avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione; b) la verifica dell'imputazione degli utili in sospensione d'imposta e dei relativi successivi utilizzi; c) la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi"³⁹

A ben vedere lo scopo dell'agevolazione è quello di favorire le imprese che, attraverso una serie di sinergie funzionali, effettuano investimenti innovativi finalizzati all'aumento della propria competitività. Si tratta dunque di un'agevolazione finalizzata a incrementare gli investimenti con lo scopo di accrescere sia una singola impresa sia la capacità di innovazione e la competitività sul mercato della rete.

In questa direzione si colloca la formulazione dell'art. 42 del D.L. n. 78/2010 in cui è previsto che "gli utili destinati al fondo patrimoniale comune sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete".

L'agevolazione ha durata triennale ed è operativa in relazione agli utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 .

In realtà l'ambito temporale risulta essere più ampio in quanto, anche dopo il completamento del programma comune di rete, gli utili accantonati a riserva continuano a beneficiare del regime di sospensione d'imposta, fino al momento in cui non vengono utilizzati per fini differenti dalla copertura delle perdite.

Il regime di sospensione dall'imposta sui redditi si conclude nel caso venga meno l'adesione al contratto di rete oppure nel caso in cui la riserva venga utilizzata per fini diversi dalla copertura delle perdite.

L'agevolazione si sostanzia in una sospensione d'imposta sui redditi e, di conseguenza, la cessazione del regime agevolativo consiste nel recupero, ai fini impositivi, delle somme accantonate a riserva che hanno beneficiato dell'agevolazione.

³⁹ I controlli che vengono eseguiti nei confronti delle imprese che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali riguardano quindi *i)* l'adesione al contratto di rete, che deve risultare redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e iscritta nel registro delle imprese; *ii)* l'ottenimento dell'asseverazione del programma di rete da parte degli organismi abilitati e *iii)* l'accantonamento degli utili d'esercizio ad apposita riserva vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete.

Tuttavia il venir meno dell'adesione al contratto di rete non comporta la cessazione del regime agevolativo qualora gli investimenti previsti dal programma di rete siano stati realizzati.

Una volta completato il programma di rete, pertanto, l'evento interruttivo del "venir meno dell'adesione al contratto di rete" non può più verificarsi e, quindi, il regime di sospensione di imposta persiste, anche oltre la scadenza naturale del contratto, fino all'esercizio in cui la riserva è utilizzata "per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio", quali ad esempio, la distribuzione ai soci o l'utilizzo per aumento di capitale sociale.

L'altra ipotesi di cessazione del regime agevolativo è quello che corrisponde alla utilizzazione della riserva accantonata.

Difatti gli utili accantonati concorrono di nuovo alla formazione del reddito "nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite d'esercizio"⁴⁰.

Ogni utilizzo della riserva, come ad esempio la distribuzione degli utili ai soci, comporta il venir meno del regime di sospensione d'imposta, ad eccezione del caso di utilizzo per la copertura delle perdite.

Il legislatore è ancora intervenuto sulla disciplina del contratto di rete con il D.L. 83/2012, che, con l'articolo 45, ha inteso favorirne l'utilizzo. Infatti, con i commi 1 e 2, ha effettuato una semplificazione burocratica sulla forma contrattuale, prevedendo che possa essere redatto anche come atto firmato digitalmente, e sulle modalità di iscrizione presso il Registro delle imprese delle eventuali modifiche intervenute.

Inoltre la Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ha introdotto alcune importanti novità in tema di agevolazioni fiscali per le imprese, prevedendo un nuovo Fondo per il sostegno ai programmi di ricerca e sviluppo, attraverso il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta, l'esenzione Irap per alcune categorie di soggetti e la riduzione del cuneo fiscale di cui all'art. 11 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446. Usufruiranno dell'aiuto le imprese e le reti di impresa che assegnano attività di ricerca e sviluppo a Università, Enti pubblici di ricerca o Organismi di ricerca, o che concretizzano esplicitamente investimenti in ricerca e sviluppo. Dopo il vuoto normativo lasciato dall'ultima versione del credito di imposta per la ricerca, previsto all'art. 1, D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modifiche con L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha trovato applicazione sperimentale per i soli periodi di imposta 2011 e 2012), il Legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una misura stabile di aiuto, consapevole del fondamentale ruolo che gli investimenti in ricerca e sviluppo assumono per

⁴⁰ Comma 2-*quater* dell'art. 42 D.L. n. 78 del 2010.

il mantenimento della competitività del sistema economico italiano⁴¹. A tal fine, ai sensi del co. 95, Legge di Stabilità, viene istituito, a decorrere dall'anno 2013, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo per la concessione del bonus fiscale in commento.

3. L'incremento della competitività ambientale delle PMI attraverso gli strumenti di aggregazione analizzati e la corretta gestione delle problematiche ambientali.

Fin qui il fenomeno dei distretti produttivi e delle reti di impresa è stato esaminato dal punto di vista delle sinergie competitive che tali modelli determinano sulla capacità competitiva delle diverse aziende. Ora sembra opportuno focalizzare l'attenzione sulle sinergie che possono realizzarsi in campo ambientale sia nei distretti produttivi sia con maggior ragione nei nuovi modelli di reti di imprese.

Le PMI, si ribadisce, rappresentano una componente cruciale del tessuto economico, non solo italiano ma anche europeo. Questo segmento racchiude infatti la grande maggioranza delle imprese esistenti sul territorio e una quota notevole degli occupati. In Italia, in particolare, il peso delle PMI è assolutamente preponderante; basti pensare che il 99,7% delle imprese industriali attive ha un numero di addetti inferiore alle 250 unità e l'81,7% sono addirittura microimprese (meno di 10 dipendenti). Dopo avere evidenziato le caratteristiche innovative delle imprese in rete rispetto al fenomeno più tradizionale dei distretti produttivi sembra ora opportuno prendere in considerazione il ruolo che queste forme innovative di aggregazione aziendale offre allo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, con particolare attenzione al ruolo svolto dalle politiche europee in relazione a questo segmento di imprese. Le imprese industriali attive ha un numero di addetti inferiore alle 250 unità e l'81,7% sono addirittura microimprese (meno di 10 dipendenti)⁴².

I cambiamenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni l'economia mondiale hanno prodotto una serie di conseguenze sugli equilibri competitivi esistenti che hanno coinvolto sia le attività di impresa nel breve periodo sia le potenzialità di sviluppo delle imprese e dell'economia nel suo complesso⁴³.

Bisogna rilevare che soltanto le imprese fornite di specifica capacità di adattamento alle sfide imposte dalla globalizzazione e internazionalizzazione dei mercati, dalla concorrenza dei Paesi in via di sviluppo, dall'accelerazione dei processi, favorita anche dall'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e dall'espansione degli aspetti

⁴¹Sacrestano A., Leo G., *Nasce il fondo per le attività di ricerca e sviluppo*, in Guida Pratica per le Aziende 5.2.2013 - n. 2 - p.44.

⁴²I dati qui riportati sono pubblicati dall'ISTAT

⁴³Cfr. Corsaro M., "Prefazione", in Zerboni N., *PMI. Gli strumenti a sostegno dello sviluppo locale: analisi della normativa italiana e comunitaria a supporto della concertazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese*, Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 2000.

problematici correlati all'etica e alla responsabilità sociale, avranno le potenzialità per continuare ad essere operative beneficiando dei vantaggi competitivi.

A queste stesse viene richiesta una “risposta in termini di riposizionamento strategico, di crescita per linee esterne, di internazionalizzazione, di riassetto produttivo, organizzativo e societario”⁴⁴.

Dunque le piccole imprese, che si dimostrano maggiormente innovative e flessibili, creano le potenziali premesse per afferrare le opportunità date dal contesto globale, assumendo le caratteristiche per poter competere adeguatamente anche con le imprese di grandi dimensioni⁴⁵.

Le piccole imprese devono perfezionare continuamente le proprie attività e gli *output* riducendone i costi ed accrescendone la capacità di generare valore, ma devono anche “prendere l'iniziativa e assumere quei *commitments* di investimento e sviluppo” senza i quali rischierebbero di uscire dalla competizione⁴⁶.

Il fenomeno della mondializzazione, che ha prodotto la suddivisione geografica delle filiere produttive, e la crescita del ruolo delle imprese multinazionali, quali *leader* nella loro *governance*, e le criticità connesse all'odierna crisi economica hanno messo in evidenza il tema della collaborazione delle imprese sia individuali sia collettive, attraverso lo sviluppo di sistemi a rete. Tale problematica costituisce per le imprese, ed in particolare per quelle di piccola dimensione, operanti in realtà produttive territoriali ad elevata specializzazione, un agevole e accessibile strumento di cui servirsi per irrobustire le proprie posizioni nei mercati esteri sorpassando le criticità correlate alle proprie condizioni dimensionali⁴⁷.

La partecipazione alle reti può permettere alle PMI di contenere gli aspetti maggiormente critici dei propri sistemi produttivi conservando autonomia e indipendenza. Tale strumento garantisce infatti una semplificata accessibilità al credito⁴⁸ e il conseguimento dei

⁴⁴Cfr. AA. VV., *Le piccole e medie imprese italiane: un'analisi sui dati di bilancio*, Milano, 2000, pag. 9.

⁴⁵Cfr. Aprea G., Di Napoli C., *Piccole e medie imprese: come creare alleanze e collaborazioni internazionali*, Milano, 2002, pag. 27.

⁴⁶Cfr. Coda V., Vitale M., *Le mutazioni. Il mondo, il mercato, le imprese*, Milano, 2003, pagg. 103-104.

⁴⁷L'opportunità di avvalersi di forme di collaborazione e di alleanza fra imprese è posta in evidenza non solo dagli imprenditori ma anche dall'Unione Europea secondo cui in un mercato mutevole a livello mondiale, contraddistinto da pressioni competitive sempre maggiori, saranno “le piccole e medie imprese [...] che ricorreranno a forme di collaborazione a dare all'Europa il vigore per resistere alle incertezze generate dall'odierno contesto globalizzato” (Commissione delle C.E. 2008, p.2). Una tale attestazione costituisce il fondamento della principale iniziativa politica comunitaria per incrementare la competitività e la crescita delle PMI: lo “Small Business Act” per l'Europa (SBA), emanato nel 2008 e revisionato poi nel 2011. Lo SBA, recepito nel nostro ordinamento con la Direttiva del 4 maggio 2010, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “Attuazione della comunicazione della Commissione U.E. del 25 giugno 2008, recante: «Pensare anzitutto in piccolo», uno «Small Business Act» per l'Europa” (G.U. 23 giugno 2010, n.144), è uno strumento che, mediante la definizione di dieci principi, promuove lo spirito imprenditoriale e la crescita dimensionale delle PMI incentivando strategie differenziate di cooperazione.

⁴⁸Le imprese di minori dimensioni aggregate in rete possono beneficiare di migliori condizioni di accesso al credito della misura in

beneficiestesi globalmente agli strumenti di collaborazione. Bisogna poi osservare che il fenomeno delle reticomporta un sostanziale ridimensionamento dei costi e di conseguenza un incremento delle economie di scala e di scopo incrementando, in tal modo, la competitività delle imprese individualmente considerate e la formazione di capitale relazionale.

L'appartenenza ad una rete, inoltre, genera in favore delle imprese partecipanti un bagaglio di conoscenze comuni che ne incrementano la competitività e favorisce una rappresentanza degli interessi della singola impresa attraverso strumenti di tutela più efficaci rispetto a quelli che sono offerti nel sistema produttivo ad imprese non consociate in rapporto ad individuali relazioni contrattuali bilaterali⁴⁹.

Tra i vantaggi che contraddistinguono il fenomeno delle reti di impresa, occorre ricordare il contenimento dei costi di transazione, la possibilità di accedere facilmente alle conoscenze dei partner per lo sviluppo di processi innovativi e la creazione di know-howm la suddivisione del processo produttivo in una fase diversa, da svolgersi presso i diversi stabilimenti dei partecipanti alla rete, fino all'adozione di una strategia gestionale comune a questo tipo di modelli gestionali finalizzati all'internazionalizzazione⁵⁰.

Comunque è possibile affermare che diversi sono i benefici direttamente legati alla collaborazione tra imprese. Questa, infatti, può generare un incremento della flessibilità aziendale sia nell'ambito di processo sia in termini gestionali⁵¹.

Tuttavia, occorre evidenziare che un fattore determinante per la competitività del mondo produttivo è rappresentato dalla corretta gestione delle problematiche ambientali, che si afferma gradualmente come un fattore strategico di basilare importanza e come un'efficace opportunità per valorizzare le politiche e gli impegni presi dalle aziende nei confronti dell'ambiente.

cui le banche riescono a valutare il sistema relazionale. Talerating "non è semplicemente il frutto della somma dei rating individuali, ma si basa sulla valutazione effettiva del contenuto progettuale dell'iniziativa imprenditoriale sottesa". Così Nebbia L., Estratto del discorso tenuto dal Direttore Generale di Banca CR Firenze in occasione del convegno "Uniti per crescere. Le opportunità e i vantaggi di una rete di imprese", maggio 2010.

⁴⁹ L a legge 24 12 2012, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*. (G.U. n. 302 del 29.12.2012, Suppl. Ord. n. 212) ai commi 95-97, in materia di ricerca e sviluppo delle PMI ha previsto l'istituzione dal 2013 di un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle PMI, riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

⁵⁰ Il vantaggio, in tal caso, è rappresentato dalla possibilità per le imprese di offrire un prodotto in un mercato, conservandone le caratteristiche proprie, ma conformandolo anche alle necessità del Paese cui è destinato, in modo da dotarsi di strumenti sostanziali per essere competitivi nel contesto della concorrenza internazionale.

⁵¹ Holton J.A., 2001, *Building trust and collaboration in a virtual team*, «Team Performance Management: An International Journal». Vol.7, No. 3-4

L'adesione da parte delle imprese a modelli gestionali di questo tipo rappresenta un metodo vantaggioso per controllare l'impatto ambientale delle attività produttive. Inoltre può rappresentare un utile strumento per immettere innovazioni tecnologiche e perfetto per perfezionare le prestazioni offerte, riducendo i consumi di energia ed ottimizzando l'impiego delle risorse in modo tale da incrementare la competitività sul mercato. Per questa via è possibile estendere l'applicazione di Sistemi di Gestione Ambientali⁵² molto importante in un'ottica di ottimizzazione degli interventi e di sostenimento di una politica di sviluppo sostenibile⁵³. Il riconoscimento dell'efficienza ambientale delle *performance* delle imprese trova la sua fonte normativa nel Regolamento 761/2001 (EMAS)⁵⁴, e nella norma ISO 14001⁵⁵. La

⁵²I Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) rappresentano un importante ed autorevole strumento di verifica che può essere utilizzato da tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private, per analizzare e migliorare le performance ambientali delle proprie attività e dei propri servizi. In genere la gestione degli aspetti e degli impatti ambientali finalizzata a ridurre e prevenire l'inquinamento viene percepita dalle imprese come un costo derivante da attività quali lo smaltimento dei rifiuti, la manutenzione degli impianti di depurazione acque e abbattimento fumi, la bonifica e il ripristino di siti, ecc., e solo raramente viene considerata come un'opportunità. L'adozione di uno SGA può invece consentire la riduzione di una serie di costi. Altri benefici possono derivare dall'aumento dei ricavi (es. riutilizzo degli scarti) e dalla creazione di un'immagine "verde" dell'impresa che contribuisce a migliorare i rapporti con le comunità locali e le PA e ad aumentare il livello competitivo, sono infatti sempre di più i mercati che riconoscono un valore alle certificazioni/registrazioni ambientali.

⁵³Secondo la definizione proposta nel rapporto "Our Common Future" pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (Commissione Brundtland) del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri». Il concetto di sostenibilità, in questa accezione, viene collegato alla compatibilità tra sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell'ambiente. La possibilità di assicurare la soddisfazione dei bisogni essenziali comporta, dunque, la realizzazione di uno sviluppo economico che abbia come finalità principale il rispetto dell'ambiente, ma che allo stesso tempo veda anche i paesi più ricchi adottare processi produttivi e stili di vita compatibili con la capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane e i paesi in via di sviluppo crescere in termini demografici ed economici a ritmi compatibili con l'ecosistema. Da Enciclopedia on-line Treccani.

⁵⁴Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = *Eco-Management and Audit Scheme*) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221. EMAS è principalmente destinato a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni. Il sistema di gestione relativo alle attività tecniche di registrazione EMAS, accreditamento e sorveglianza dei Verificatori Ambientali EMAS sono svolte in conformità alla norma ISO 9001:2008. Da www.isprambiente.gov.it

⁵⁵La ISO 14001 è una norma internazionale ad adesione volontaria che definisce i requisiti necessari per l'implementazione di efficaci sistemi di Gestione Ambientale, applicabile a qualsiasi tipologia di Organizzazione pubblica o privata, operante in qualsiasi settore, dai Servizi al manifatturiero. Questo standard rappresenta il titolo fondamentale per un'eventuale registrazione EMAS ed è inoltre facilmente integrabile con altri sistemi di Gestione conformi a norme specifiche, come ISO 9001:00 e OHSAS 18001. La norma prevede che l'Organizzazione identifichi i propri target ambientali, valuti l'impatto dei processi di produzione e in seguito implementi un sistema di Gestione Ambientale che permetta di raggiungere gli obiettivi fissati e insieme ridurre

finalità di ambedue i riferimenti normativi indicati è quella di fornire alle aziende la possibilità di incrementare e migliorare le proprie prestazioni nel contesto ambientale, attraverso l'adozione di un sistema gestionale caratterizzato in senso ambientale. La differenza tra i due sistemi di gestione volontari si sostanzia nella responsabilità pubbliche: l'impresa prende in carico nei confronti dell'esterno con la elaborazione del documento di dichiarazione ambientale stabilito dallo schema EMAS⁵⁶.

Le politiche comunitarie in materia ambientale trovano un punto di riferimento nell'Agencia Europea dell'ambiente⁵⁷, la quale si occupa di fornire informazioni in materia ambientale affinché le decisioni politiche programmatesiano dirette alla salvaguardia di sostenibilità e ambiente. L'AEA, con sede a Copenaghen fa capo a 32 paesi membri ed è stata istituita nel 1990, anche se la sua attività ufficiale è partita dal 1994. L'Agencia è un centro di informazioni con specifica competenza in materia ambientale e tra le sue finalità vi è quella di consolidare la collaborazione con le istituzioni europee e gli Stati membri divulgando competenze tecniche e specialistiche. Essa, inoltre coordina l'Eionet⁵⁸, la rete europea di informazione ed osservazione ambientale⁵⁹.

le emissioni e gli sprechi. In ogni caso, la logica volontaristica della norma ISO 14001 permette alle Organizzazioni stesse di scegliere quali obiettivi di miglioramento perseguire e fino a quale estensione, in funzione delle disponibilità economiche, delle risorse impiegate e del livello tecnologico già esistente. Implementare un sistema di Gestione Ambientale certificato permette alle Organizzazioni di: Identificare i rischi ambientali e le opportunità di miglioramento; Ridurre i costi legati ai consumi energetici, alla gestione dei rifiuti e delle materie prime; Assicurare il rispetto di tutti i requisiti normativi rilevanti per l'ambiente; avviare un processo di miglioramento continuo della performance ambientale; accedere più facilmente a finanziamenti e semplificare pubblici; arricchire la relazione e i flussi di comunicazione con le autorità e il pubblico, e quindi migliorare l'immagine *corporate*; aumentare il valore della propria impresa nel mercato. La norma del 1996 è stata rivista con la pubblicazione della nuova versione ISO 14001:2004, che contiene modifiche relative non tanto ai requisiti dello standard, quanto alla semplificazione e alla migliorata compatibilità con la norma ISO 9001:2000. (Certificazione ISO14001, da www.qualityitalia.it). Nel febbraio del 2012 sono partiti i lavori della nuova revisione della norma, che dovrebbe essere pubblicata nel 2015.

⁵⁶ La componente pubblicistica caratterizza questo strumento di gestione ambientale sin dalle prime formalizzazioni nell'ordinamento comunitario e risulta confermato anche nella più recente modifica alla disciplina introdotta dal regolamento EMAS III (Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS III) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento (CE) n. 761/2001 e le Decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE. Per un'analisi ricognitiva delle principali novità introdotte dal Regolamento si veda F. Iraldo, F. Testa, *EMAS. Al via la terza versione: tutte le novità di settore*, in *Ambiente&Sicurezza* n. 3/2010.

⁵⁷ L'AEA è stata istituita con Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agencia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale

⁵⁸ Eionet è una rete di partenariato dell'Agencia Europea dell'Ambiente (AEA), dei suoi membri e paesi aderenti. Comprende l'AEA stessa, alcuni Centri Tematici Europei (CTE) e una rete di circa 1500 esperti di 39 paesi, appartenenti a 400 enti nazionali, che si occupano di informazione ambientale. Tali esperti sono denominati Punti Focali Nazionali (PFN) e Centri di Riferimento Nazionali (CRN). Eionet è stata costituita nel 1994, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 che istituisce l'AEA. E' diventata un modello per la trasmissione di dati, per le informazioni e le valutazioni accurate sullo stato dell'ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto. Da "Eionet unisce, crea rete" in bookshop.europa.eu.

⁵⁹ Attraverso Eionet, l'AEA raccoglie informazioni ambientali provenienti dai singoli paesi, ponendo attenzione

E', inoltre, l'ente pubblico europeo di elezione, dotato di particolari competenze specializzate in materia ambientale e abilitato ad offrire assistenza e informazioni utili e affidabili in materia ambientale alle autorità pubbliche e alle istituzioni europee e nazionali, nonché al pubblico.

Tale attività supporta le politiche dirette a facilitare lo sviluppo sostenibile e concorre in modo specifico a migliorare sostanzialmente l'ambiente in Europa, dove agisce anche allo scopo di rendere possibile l'attuazione di un continuo confronto tra le autorità dei diversi paesi dell'Unione. Tuttavia, inerisce, il fatto che la sua attività si manifesta attraverso l'esercizio di poteri consultivi, di controllo, di ricerca, ma non ancora con interventi diretti nel processo legislativo comunitario e internazionale⁶⁰. Il sostegno che l'Unione europea fornisce al sistema delle piccole e medie imprese si presenta sotto varie forme quali sovvenzioni, prestiti, garanzie. Il contributo europeo può essere reso disponibile in via diretta ovvero attraverso la partecipazione a programmi europei quali quello relativo ai fondi strutturali. Ulteriore supporto alle PMI viene inoltre da diverse forme di assistenza non finanziaria previste nelle diverse tipologie di programmi europei a supporto delle imprese.

I piani di assistenza possono essere ricondotti a quattro categorie: possibilità di finanziamento tematico⁶¹; fondi strutturali⁶²; strumenti finanziari⁶³; sostegno per

sulla fornitura repentina di dati di alta qualità, convalidati a livello nazionale. Queste conoscenze sono facilmente disponibili attraverso il sito Internet dell'AEA e rappresentano il fondamento per valutazioni ambientali, sia tematiche che integrate. Tali informazioni concorrono a sostenere i processi di gestione dell'ambiente, la definizione e la valutazione delle politiche ambientali, nonché la partecipazione dei cittadini a livello nazionale, europeo e mondiale. Tutto questo, insieme alle opinioni e informazioni provenienti dalle attività scientifiche dei cittadini, dalle conoscenze non specializzate locali e tradizionali e dal mondo imprenditoriale, costituisce un quadro di riferimento essenziale per i responsabili politici e per la partecipazione dei cittadini nella sfera pubblica. Da " *Eionet unisce, crea rete*" in bookshop.europa.eu.

⁶⁰M. Alberton, *L'incidenza delle reti e delle agenzie ambientali nella politica e nella legislazione ambientale comunitaria e nazionale*, in Riv. Giur. Amb., n. 3/4, Milano, 2009, p.452

⁶¹Questa tipologia di finanziamento ha carattere tematico e presenta obiettivi specifici (ambiente, ricerca, istruzione) concepiti e attuati da diversi Dipartimenti della Commissione europea. Le PMI e le altre organizzazioni possono solitamente presentare domanda diretta di adesione ai programmi, in genere subordinatamente alla presentazione di progetti transnazionali, sostenibili e a valore aggiunto. A seconda del programma, i richiedenti possono anche appartenere a raggruppamenti industriali, associazioni commerciali, fornitori di assistenza alle imprese e/o consulenti. Il principio generale è quello del co-finanziamento: il sostegno dell'Unione europea, infatti, consiste solitamente di sussidi che coprono solo una parte dei costi di un progetto. *Programmi di sostegno dell'unione per le PMI*, gennaio 2012, da www.europa.eu.p.2.

⁶²I fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale [FESR] e Fondo sociale europeo [FSE]) rappresentano i maggiori strumenti di finanziamento comunitario a favore delle PMI, attraverso i vari programmi tematici e le iniziative comunitarie applicate nelle regioni. I beneficiari dei fondi strutturali ricevono un contributo diretto per il finanziamento dei loro progetti. La gestione dei programmi e la selezione dei progetti avviene a livello nazionale e regionale. *Programmi di sostegno dell'unione per le PMI*, gennaio 2012, da www.europa.eu.p.2

⁶³La maggior parte degli strumenti finanziari è disponibile solo per via indiretta, attraverso intermediari finanziari nazionali. Molti di questi strumenti sono gestiti dal Fondo europeo per gli investimenti. *Programmi di sostegno dell'unione per le PMI*, gennaio 2012, da www.europa.eu.p.2.

l'internazionalizzazione delle PMI⁶⁴. Per ricevere assistenza a livello locale è possibile rivolgersi all'“Enterprise Europe Network”, la più sviluppata rete europea per l'innovazione e l'assistenza alle PMI, con sede in numerosi centri non solo negli Stati Membri ma anche oltre i confini dell'Unione europea.

Non bisogna, poi, tralasciare di porre in evidenza che la considerazione del problema ambientale in termini economici ha condotto alla utilizzazione di strumenti idonei alla “internalizzazione delle esternalità ambientali”, partendo dal presupposto che l'inquinamento, in quanto effetto esterno al mercato, rappresenta una diseconomia esterna⁶⁵ e produce dei costi sociali: gli effetti nocivi per l'ambiente scaturiti dalla esecuzione di un'attività economica, sia essa di produzione o di consumo, non si traducono, senza la presenza di specifici strumenti correttivi, in più rilevanti costi per coloro i quali la pongono in essere, ma investono su soggetti terzi che sono costretti a subirne le conseguenze.

All'utilizzo poco accorto delle risorse naturali, con riferimento a quelle rinnovabili e a quelle che invece non presentano tale caratteristica, è in genere correlata una scorretta valutazione del valore d'uso delle risorse stesse. Tra i rimedi che possono essere approntati per contrastare tale fenomeno si possono immaginare forme di intervento diverse che ruotano intorno all'adozione di una politica diretta a differenziare i prezzi al fine di ridimensionare gli sprechi e spostare sui responsabili delle diseconomie esterne i costi del disinquinamento⁶⁶.

L'OCSE indica specifiche tipologie di strumenti economici diretti ad incrementare la tutela dell'ambiente: tasse⁶⁷ (o imposte) e tariffe, che possono avere funzione incentivante, disincentivante o di gettito o entrambe; sussidi, che consistono in aiuti finanziari aventi la finalità di incentivare l'adozione di misure o lo svolgimento di attività dirette alla riduzione dell'inquinamento; depositi cauzionali, ossia sovrapprezzi sulla vendita di prodotti inquinanti

⁶⁴ Il servizio consiste generalmente nel fornire assistenza alle organizzazioni intermedie e/o alle autorità pubbliche nell'ambito dell'internazionalizzazione, al fine di aiutare l'accesso delle PMI nei mercati esterni all'UE. *Programmi di sostegno dell'unione per le PMI*, gennaio 2012, da www.europa.eu.p.2.

⁶⁵ Si verifica una esternalità quando un soggetto (impresa o individuo), nello svolgimento della propria attività, arreca ad altri un beneficio per cui non può pretendere un compenso (economia esterna) o un danno per il quale non deve alcun risarcimento (diseconomia esterna) in un ammontare di uguale valore dei benefici e dei danni arrecati. Le esternalità determinano uno scostamento tra il beneficio netto privato e quello sociale e rappresentano, pertanto, una causa di fallimento del mercato. Quest'ultimo non riesce a raggiungere una posizione di ottimo, in quanto il singolo non è obbligato a tener conto nel proprio calcolo economico delle conseguenze esterne del suo agire, delle quali non è chiamato a rispondere o per le quali non può esigere un compenso. Cfr. Leccisotti, *Lezioni di Scienza delle Finanze*, Torino, 1997, 37 ss.

⁶⁶ Il rapporto tra ambiente e attività economiche genera un caso tipico di “fallimento del mercato”, che può trovare una soluzione solo attraverso sostanziali interventi statali finalizzati a controllare le crescenti diseconomie ambientali, allo scopo di garantire un più efficiente funzionamento del mercato stesso.

⁶⁷ Come puntualmente evidenziato da Gallo-Marchetti, *I presupposti della tassazione ambientale*, in *Rass. Trib.*, 1999, 1, 116, nota 4, le espressioni “tassazione ambientale” e “tassa ambientale” caratterizzano il linguaggio economico e vengono utilizzate nei documenti internazionali. Dal punto di vista giuridico, ed in modo più corretto è opportuno parlare di tributo ambientale sia che si faccia riferimento ad imposte o tasse aventi una mera “funzione ambientale” sia che si vogliano indicare tributi aventi un “presupposto ambientale”.

che possono essere restituiti in caso di riciclaggio dei prodotti stessi; penalità o altre misure di deterrenza quali le fidejussioni applicabili ai soggetti che svolgono attività inquinanti; permessi negoziabili e altri interventi sul mercato diretti a determinare il rimpiazzo dei processi produttivi inquinanti con processi produttivi maggiormente volti a generare un ridimensionato impatto ambientale.

Rientra, ad esempio, nel contesto degli strumenti economici illustrati dall'OCSE la disciplina stabilita dall'art. 6, co. da 13 a 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede a favore delle piccole e medie imprese, una detassazione della quota di reddito destinata a investimenti ambientali⁶⁸. Limitazioni per il godimento del beneficio tributario in esame che non è tuttavia finora stato toccato dalla rivisitazione delle agevolazioni alla *green economy* che il Governo dovrebbe porre in essere. Esso, pertanto, continua a rappresentare un'interessante opportunità di risparmio fiscale. Sempre nello stesso contesto si inserisce la pubblicazione della Circolare Ministeriale n. 5505 del 18 gennaio 2013, emanata dal Ministero dell'ambiente d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, per consentire al Fondo Kyoto⁶⁹ di agevolare determinati progetti e interventi nell'ambito della *green economy* e in settori di attività collegati con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico, così come previsto dal cosiddetto "decreto Sviluppo" (Decreto Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla l.134/2012)⁷⁰.

5. Conclusioni

Nell'ambito delle dinamiche competitive globali in atto, l'enunciazione e l'adozione di comportamenti "sostenibili" sul piano economico, sociale e ambientale da parte delle

⁶⁸ Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, co. 1, lett. b), n. II, Codice civile, con esclusione degli investimenti effettuati in attuazione di obblighi di legge. Il conteggio dell'importo dell'agevolazione deve essere effettuato con l'approccio incrementale e comunque la quota di reddito agevolabile corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti. L'applicazione della normativa di favore richiede, quindi, in via generale, la presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi che vanno preliminarmente verificati.

⁶⁹ Il Fondo Kyoto è stato istituito presso la Cassa depositi e prestiti dalla Legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 1110, L. 27 dicembre 2006, n. 269) ed è destinato al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La dotazione finanziaria complessiva ammontava a Euro 600 milioni, distribuiti in tre cicli di programmazione da Euro 200 milioni l'uno.

⁷⁰ I beneficiari degli incentivi sono le imprese, sia in forma individuale sia societaria, o i loro consorzi. Possono partecipare anche imprese tra cui sia stato stipulato un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5. I criteri di ammissibilità sono: l'iscrizione al registro delle imprese; trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata; aver depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci su base annuale.

imprese,diventa di fondamentale importanza come strumento per incrementare la competitività delle PMI.

In tale prospettiva sembrapossibile evidenziare una modificazione del concetto e della natura stessa di impresa, che deve affiancarsi al tradizionale concetto di soggetto economico la cui attività è finalizzata esclusivamente alla massimizzazione del reddito e quindi del profitto, si tramuta in organizzazione orientata alla realizzazione di interessi pubblici e privati, influenzata dalle circostanze economico-sociali ed ambientali che caratterizzano l'ambito di operatività della propria attività.

Dunque si prospetta un nuovo scenario per le PMI che devono utilizzare gli strumenti legislativi ed economici in conformità al perseguimento di determinate *performance* economiche con obiettivi di natura sociale o ambientale.

Prima dell'inizio della crisi finanziaria del 2008, trasformatasi poi in economica e globale, e contestualmente all'ampliamento della stessa, si è diffusa in maniera sempre più concreta l'opinione secondo cui, sul piano dell'associazionismo imprenditoriale in primo luogo e sul quello normativo poi, il superamento dei limiti di competitività della piccola e media impresa italiana dovesse tendere a delineare forme di aggregazione che, mirando all'eccellenza delle reciproche sinergie, non fosse così vincolante da annullare l'individualità delle singole imprese partecipanti, in modo da garantire il mantenimento di un certo grado di autonomia.⁷¹

Le tradizionali forme di aggregazione come i consorzi, le Ati, le *joint venture*, le fusioni e le acquisizioni, hanno incontrato sostanziali ostacoli applicativi nel sistema economico italiano. La struttura produttiva italiana è costituitaper lo più da imprese familiari che non condividono agevolmente il proprio *knowhow* con possibili *partners*, e che non sono disposte a cedere, anche parzialmente, una quota di controllo della propria azienda, anche se una scelta di questo tipo consentirebbe lo sviluppo dimensionale, l'incremento della competitività e degli affari..

Il contratto di rete sembra, in tale contesto, essere lo strumento più adeguato e appagante per molti imprenditori, non disposti a condividere il tradizionale concetto di aggregazione.

I distretti produttivi,come già detto, individuano «libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale» contraddistinte da «l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione». Tuttavia rispetto a tali strumenti di aggregazione aziendale, il contratto di

⁷¹ In tal senso Bianco A., Balzano M., *Evoluzione del contratto di rete, in Guida alla Contabilità & Bilancio* 20.11.2012 - n. 21 - p.23

rete appare dotato di connotati di maggiore flessibilità e minor formalismo, che definisce un modello più strutturato e certo più stringente⁷².

Le agevolazioni fiscali introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122⁷³ e la messa a punto, attraverso il D.M. 25 febbraio 2011⁷⁴, degli organismi di asseverazione del programma di rete, finalizzati a riscontrare la sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi fiscali, sembra diano concretezza operativa alla nuova figura contrattuale.

Infine si è avuto modo di osservare, seppur concisamente, che il rapporto fra le prestazioni ambientali dell'azienda e la sua competitività ha vissuto negli ultimi anni un notevole sviluppo. Le idee innovative, le sfide tecnologiche all'avanguardia volte alla sostenibilità ambientale, il mantenimento della competitività a livello economico dovrebbero pertanto essere gli obiettivi delle PMI per uscire dalla crisi. Spesso un tale slancio subisce una battuta d'arresto a fronte dell'oggettiva presenza di sistemi burocratici notoriamente complicati e Istituti di credito che non sono proiettati ad effettuare investimenti in un'economia giovane. Il numero di piccole e medie imprese che decidono di introdurre misure sostenibili o decidono di dedicare la loro attività al settore delle energie rinnovabili va progressivamente incrementandosi.

Tuttavia proprio in tale contesto emerge la difficoltà da parte delle PMI di accedere a fondi che possano permettere loro di effettuare investimenti fondamentali per crescere come attività o come azienda. Comunque, in conclusione, sembrerebbe che proprio il tema della sostenibilità ambientale rappresenti una delle migliori opportunità da cogliere, in questo particolare momento storico, al fine di incrementare le opportunità di crescita e rinnovamento delle PMI italiane.

⁷²Cuffaro V. *Il contratto di rete oggi*, in *Diritto e Pratica delle Società* 1.12.2011 - n. 2 - p.6

⁷³Legge 30 luglio 2010, n. 122, *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2010, n. 176- Supplemento Ordinario, n. 174, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

⁷⁴D.M. 25 febbraio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze : *“Individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”*.

Innovazione e Diritto